

In caso di diffusione del
prossimo provvedimento
orientamento di politica
gli altri si sono divisi,
a mezzogiorno il 2
della D. C. e la D. C.
D. C. e la D. C. e la D. C.
D. C. e la D. C. e la D. C.
D. C. e la D. C. e la D. C.
D. C. e la D. C. e la D. C.
D. C. e la D. C. e la D. C.

N. ord. sez. 230
CC 31/01/2019
N. R.G. 41364/2018

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del GIP del Tribu-

1

nale di Tivoli del 28/05/2018, ha disposto nei confronti di (omissis) la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare in ordine alle imputazioni provvisorie di maltrattamenti (artt. 572 e 61 n. 11 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 n.1 e 5 cod. pen.) in danno della moglie (omissis) .

Il Tribunale ha dato conto di avere esaminato il contenuto di immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nella casa familiare e ha stabilito che da alcune di esse può desumersi che nell'ambito di un rapporto coniugale certamente connotato da alta conflittualità reciproca, alcune condotte attuate dall'indagato (in particolare quelle consistenti nell'afferrare ripetutamente la moglie per i capelli nel corso degli alterchi verificatisi) evidenziano in maniera palese che egli si è rapportato al coniuge con brutalità, disprezzo e sopraffazione, indici integratori di quegli elementi di umiliazione e vessazione che concorrono a configurare il reato di cui all'art. 572 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce quattro motivi di censura.

2.1 Con un primo motivo si denuncia l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. con riferimento al materiale indiziario di cui alle video riprese oggetto del procedimento.

Il Tribunale ha fondato la valutazione di sussistenza degli indizi di colpevolezza anche e soprattutto sulle immagini acquisite dalle telecamere poste nell'appartamento dei coniugi (omissis) - (omissis); tale materiale indiziario doveva, al contrario, essere dichiarato inutilizzabile a norma dell'art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

Come infatti ammesso dalla parte offesa, la stessa non disponeva di una copia generale delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, talché l'acquisizione delle immagini di cui al presente procedimento ha costituito frutto di abusiva attività mediante accesso al PC del marito, che le ha permesso di accedere alle registrazioni da cui estrarre copie per riversarle sul proprio telefono cellulare o su memorie esterne, ma la condotta con cui la parte offesa si è procurata le immagini costituisce pacificamente attività delittuosa ex art. 615 ter cod. pen.

2.2 Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova di cui alla disciplina prevista dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

Deve essere censurata la decisione resa dal Tribunale volta a riconoscere alle dichiarazioni della persona offesa (omissis) attendibilità intrinseca ed

estrinseca, non essendo da queste emersi elementi di prova idonei o sufficienti a qualificare come probabile la responsabilità dell'indagato per i reati oggetto di provvisoria incolpazione.

2.3 Con un terzo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei reati in contestazione, sulla base di una valutazione delle immagini opposta a quella condotta dal Tribunale e sull'assunto che non sia possibile individuare un rapporto di soggezione della parte offesa all'indagato, integrante uno degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.

Si aggiunge, in tale chiave di lettura, la rilevanza di un errore di notifica dello atto di separazione, asseritamente verificatosi, che darebbe conto della strumentalità della denuncia presentata dalla ^(omissis).

2.4 Con un quarto e ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari in rapporto al pericolo di reiterazione dei reati

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. La prima censura formulata avverso l'ordinanza impugnata è di natura procedurale, riguardando la dedotta d'inutilizzabilità a norma dell'art. 191, comma 2 cod. proc. pen. del materiale informatico estrapolato dal sistema di video sorveglianza installato nella casa familiare per avere la condotta della parte offesa integrato il reato di cui all'art. 615 *ter* cod. pen., commesso mediante accesso abusivo al *personal computer* del coniuge costituente a tutti gli effetti un sistema informatico.

A detto riguardo, il Collegio osserva che il Tribunale ha stabilito che non può essere messo in discussione il diritto della ^(omissis) di detenere le immagini in cui ella stessa è effigiata e che sono il prodotto del funzionamento di un sistema di sorveglianza installato nella comune abitazione anche con il suo consenso.

Il vizio di inutilizzabilità evocato riguarderebbe semmai "le modalità con cui la donna si è procurata i video, filmandoli con il cellulare dal monitor del PC del marito".

Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto che il PC fosse nella disponibilità comune di entrambi i coniugi, atteso o che l'accesso non era protetto da *password* o che la *password* fosse evidentemente nota anche alla ^(omissis), cosicché non può ritenersi in alcun modo abusivo l'accesso al sistema informatico di conservazione delle immagini della video sorveglianza interna, nella evidente disponibilità di tutti gli abitanti della casa ivi compresi i domestici che hanno dichiarato di avervi fatto ricorso almeno in una circostanza.

In altri termini, il Tribunale ha stabilito, che l'accesso tanto al PC quanto al sistema di conservazione delle immagini non sia stato abusivo, non configurandosi, pertanto, il delitto di cui all'art. 315-ter cod. pen.

Orbene, poiché nella fattispecie non vengono in discussione né la veste giuridica del *personal computer* in associazione o meno al sistema di videosorveglianza (per l'ampio spettro della definizione normativa di sistema informatico, si rinvia del resto a Sez. 6, sent. n. 3067 del 04/10/1999, PM e Piersanti N, Rv. 214945) né la qualificazione *in iure* della condotta riferibile alla parte offesa, ma più semplicemente l'insussistenza del presupposto di fatto (il carattere abusivo dell'accesso al PC su cui le immagini estrapolate dal sistema erano conservate) che, a parere del Tribunale, rende non configurabile il delitto di cui all'art. 315-ter cod. pen., il Collegio reputa di non poter ravvisare censure di ordine logico in argomentazioni che il Tribunale di Roma ha formulato ancorandole strettamente alle risultanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento.

Con il secondo motivo di ricorso, viene, invece, censurata la valutazione della risultanze indiziarie per asserita violazione della disciplina prevista dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

Al di là delle dichiarazioni programmatiche, la doglianza resta, tuttavia, sul piano del fatto della vicenda oggetto di procedimento ed anche nella discussione odierna si è accennato ai *files* asseritamente ed artatamente tagliati dalla parte offesa nella parte in cui è in realtà lei ad aggredire il marito, mordendolo alle braccia oppure afferrandogli con le mani i testicoli.

Ci si limita qui a rilevare che la valutazione del Tribunale risulta basata quasi esclusivamente sul contenuto delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, immagini che, in ragione della loro analitica descrizione, debbono essere state direttamente ed attentamente vagliate dai componenti di quel Collegio e che evidenziano situazioni che manifestano la brutalità, il disprezzo e la sopraffazione, con cui l'indagato si è rapportato alla denunciante, sia pure in ritorsione dei comportamenti aggressivi prima indicati, nelle specifiche situazioni immortalate dalle immagini e che allo stato attuale delle acquisizioni indiziarie giustificano ampiamente sia l'astratta configurabilità del reato di maltrattamenti sia l'adequatezza della misura coercitiva adottata.

Del tutto improponibile è, invece, il terzo motivo di ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei reati in contestazione, sulla base, tuttavia, di una valutazione delle predette immagini del tutto diversa da quella condotta dal Tribunale e sull'assunto che non sia possibile individuare un rapporto di soggezione della parte offesa all'indagato.

La plausibilità di tale diversa lettura, infatti, non può dar corpo ad una censura rilevante in sede di legittimità, in quanto non viene indicato alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, ma semplicemente manifestato il dissenso per il relativo contenuto decisorio.

Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di censura, con cui il ricorrente si duole della ravvisata sussistenza di esigenze cautelari in rapporto al pericolo di reiterazione dei reati.

In primo luogo, l'evocata tesi della 'occasione prossima futura' quale criterio discrezionale ai fini della prognosi di recidiva nel reato di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. è del tutto minoritaria nella giurisprudenza di legittimità (significativo è, infatti, il richiamo nel ricorso al noto precedente della Sez. 3 n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 che ha inaugurato quel filone interpretativo) e che il Collegio non condivide minimamente.

In secondo e decisivo luogo, va osservato che il Tribunale ha applicato la misura in maniera prudenziale ed in accoglimento solo parziale delle richieste del PM, ancorando la valutazione di congruità della misura di cui all'art. 282-bis commi 1 e 2 cod. proc. pen. dell'allontanamento dalla casa familiare proprio al carattere reiterato delle condotte di maltrattamento documentate dalle immagini registrate, costituenti dato obiettivo che non sembra, allo stato attuale del procedimento, poter essere offuscato neppure dalla denunciata strategia della parte offesa di voler estromettere il ricorrente dal centro dei suoi interessi affettivi e patrimoniali.

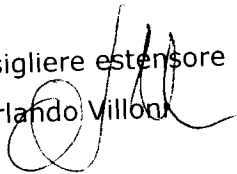
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (tremila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 31/01/2019

Il consigliere estensore
Orlando Villoni



Il Presidente
Giacomo Paoloni

